

**MINISTERO DELLA CULTURA****PARCO ARCHEROLOGICO DI POMPEI****ACCORDO QUADRO**

Oggetto: Affidamento del servizio di realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico “Sogno di volare”, mediante procedura extra MEPA ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, comma 2, lett. b) d.lgs.n. 50/16 e dell’art. 51 comma 2 lett. a), del D.L. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro triennale con un unico Operatore Economico – CIG: 94729540F1.

**TRA**

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n. 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito per brevità anche denominato “Stazione appaltante” e, unitamente all’Appaltatore, “Parti”);

**E**

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI (C.F. 92010290390; Partita IVA

01118290392), con sede legale in Piazza del Popolo, 1 – 48121 RAVENNA (RA)

e sede operativa in Via Dante Alighieri, 1 - 48121 RAVENNA (RA) in persona del

Sovrintendente, Dott. Antonio De Rosa, nato a Napoli (NA) il 09.04.1959 (C.F.

DRSNTN59D09F839S) (di seguito, anche Appaltatore o Ditta);

\* \* \*

PREMESSO CHE:

- il presente Accordo quadro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel

d.lgs.18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. - *“Codice dei contratti pubblici”* in attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nel S.O. n. 10 relativo

alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalla

Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dalle

altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché, dalla

documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente

Accordo quadro, in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il

Committente.

- in data 12.05.2021, il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di

Ercolano, Il Grande Progetto Pompei-Unità Grande Pompei, l'Ufficio Scolastico

Regionale della Campania hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (prot. n. 17), al fine di mettere in atto forme integrate di collaborazione nell'organizzazione delle iniziative volte a dare attuazione al Piano strategico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- il PAP, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di diffondere la conoscenza, ha promosso un percorso formativo che prevede il coinvolgimento di ragazzi in età scolastica (scuola secondaria di II grado) per la realizzazione di attività laboratoriali presso l'area archeologica di Pompei per l'intera durata dell'anno scolastico, alla fine del quale sarà realizzato un evento conclusivo che consisterà nella realizzazione di uno spettacolo/laboratorio drammaturgico nell'ambito del progetto Pompei-Teatro "Sogno di volare";
- Pompei Teatro "Sogno di volare" è un progetto di formazione rivolto alle scuole del territorio di riferimento del Parco Archeologico di Pompei che nasce su iniziativa del Parco in coerenza della *mission* definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura, secondo la definizione di Museo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell'ICOM ripresa dall'art. 1 del DM 23 dicembre 2014);
- con nota prot. n. 11760 del del 28.10.2022, il R.U.P, Funzionario archeologico del Parco Archeologico di Pompei, dott.ssa Maria Rispoli, giusta nomina prot. n. 11327 del 18.10.2022, vista l'esistenza del requisito di cui all'art. 63, comma

2, n. 1 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., proponeva di aggiudicare mediante

affidamento diretto extra Me.PA. all'Operatore economico già affidatario del

progetto laboratoriale, drammaturgico e registico "Sogno di volare",

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI;

- con determina a contrarre prot. n. PA-POMPEI|04/11/2022|DETERMINA 106,

successivamente rettificata con determina prot. n. PA-POMPEI|28/11/2022

DETERMINA 123, il PAP ha autorizzato la procedura di affidamento "ai sensi

del combinato disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b) d.lgs.n. 50/16 e dell'art.

51 comma 2 lett. a), del D.L. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29

luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro e

di successivi contratti attuativi annuali, alla FONDAZIONE RAVENNA

MANIFESTAZIONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80

d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.";

- con documentazione prot. n. 12516 del 18.11.2022, è stato ulteriormente

accertata l'unicità della rappresentazione artistica della FONDAZIONE

RAVENNA MANIFESTAZIONI che attua specifiche metodologie e tecniche

artistiche inedite e non replicabili da alcun altro Operatore economico;

- il RUP, inoltre, ha verificato l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80

d.lgs .n. 50/16 e ss.mm.ii.;

- la stipulazione dell'Accordo-quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi l'esecuzione e la conclusione del servizio;

- nel presente Accordo quadro, si intende "Operatore economico" il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., che sottoscrive l'Accordo quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l'affidamento dei singoli contratti applicativi;

*Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:*

#### Articolo 1 – Premesse ed oggetto dell'Accordo quadro

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte del Committente durante il periodo di validità stabilito in mesi 36 (trentasei). L'Accordo quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo. L'Appaltatore

si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi

che il Committente, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'Accordo quadro triennale ha per oggetto la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico della trilogia di Aristofane – “Gli Acaresi”, “Donne al Parlamento”, Pluto” - nell’ambito del progetto di formazione “Sogno di volare”.

Allo scopo di garantire il servizio senza soluzione di continuità, il PAP si riserva in modo concorde con l'affidatario, l'opzione di prolungare l'Accordo quadro per il periodo necessario all'aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei) alle stesse condizioni previste dal presente atto.

#### Articolo 2- Proprietà e segretezza

I risultati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo quadro, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di PAP, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a elaborati grafici, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, ecc.

che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore

venga comunque a conoscenza durante l'esercizio dell'Accordo quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo. Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di risoluzione immediata dell'Accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

È fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente.

### Articolo 3 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

L'Accordo-quadro si intenderà risolto di diritto nel caso di revoca, risoluzione o comunque di estinzione della concessione a PAP o qualora non si raggiunga la copertura finanziaria per gli anni successivi al primo.

Nel caso in cui si verifichi uno o più degli inadempimenti dei documenti di gara, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### Articolo 4 - Responsabilità e coperture assicurative.

L'aggiudicatario ha contratto con Vittoria Assicurazioni S.p.A., polizza assicurativa dedicata n. 079.014.0000909922 valida ed efficace dalle ore 24:00 del 03/08/2022 alle ore 24:00 del 03/08/2023 e verrà rinnovata per tutta la durata del contratto, che copre ogni rischio di danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale, per singolo evento, di € 5.000.000,00 per Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente Articolo.

#### Articolo 5 – Cauzione definitiva



Trattandosi di affidamento diretto ad operatore economico di comprovata solidità, NON È RICHIESTA, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, la costituzione di "garanzia definitiva" (Parere MIMS n. 1299/2022).

Articolo 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Rispoli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Rispoli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione dell'Accordo quadro, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del PAP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

Articolo 7 - Corrispettivo dell'Accordo quadro e revisione

L'importo triennale complessivo dell'Accordo quadro ammonta a € 435.000,00, oltre IVA come per legge.

L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendo di completare, se necessario, la sua offerta. Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente.

#### Articolo 8 - Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del Codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

Nei singoli Contratti attuativi verranno dettagliati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi in relazione al periodo di riferimento.

L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:

1. a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per

la conclusione dell'Accordo quadro;

2. a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal

Committente;

3. a dare esecuzione al contratto attuativo nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nell'Accordo quadro e nelle schede tecniche riguardanti i servizi e le

forniture da prestare;

4. a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i

relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente

Accordo quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro

il termine di giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo,

ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

#### Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento verrà disposto mediante bonifico bancario a seguito

dell'emissione di fatture emesse obbligatoriamente in formato elettronico in

favore di PAP - codice IPA – KTF671 e è subordinato alla verifica da parte

dell'Amministrazione della regolarità contributiva ed alla ricorrenza delle

condizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.9.1973 e del regolamento

attuativo approvato con D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40/2008.

Qualora il DURC risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla risoluzione del contratto.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al PAP a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il Conto Corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato all'Appaltatore è il seguente:

INTESTATARIO: Fondazione Ravenna Manifestazioni

IBAN– IT60 Z062 7013 199T 2099 0000 058

Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c:

Chiara Bartoletti

Dipendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni

Codice fiscale: BRTCHR78L71H199K

Nata a Ravenna (RA) il 31/07/1978

Indirizzo: Via Erbosa, 48 I.1 San Zaccaria – 48125 Ravenna (RA)

Marcello Natali

Segretario Generale per la Fondazione Ravenna Manifestazioni

Codice fiscale: NTLMCL61S16H199W

Nato a Ravenna (RA) il 16/11/1961

Indirizzo: Via Antonio Meucci, 7 – 48124 Ravenna (RA)

Antonio De Rosa

Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni

Codice fiscale: DRSNTN59D09F839S

Nato a Napoli (NA) il 09/04/1959

Indirizzo: Via Amalasuunta, 7 – 48123 Ravenna (RA)

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Aggiudicatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Parco a mezzo PEC; in difetto di tale notificazione, il Committente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti del presente Accordo quadro.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG in epigrafe ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

Articolo 10 - Sub appalto e Cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente contratto.

Ogni eventuale contratto di prestazione artistica stipulato tra la Fondazione e soggetti terzi dovrà essere comunicata al PAP per le verifiche *ex lege*.

In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il PAP si riserva di verificare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 71 del DPR 445/2000.

#### Articolo 11 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo Articolo "Rappresentante dell'appaltatore" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra Committente e Appaltatore o tra i suoi rappresentanti

dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana, agli indirizzi di

Posta Elettronica Certificata di seguito indicati:

l'indirizzo PEC del Committente è [pa-pompei@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-pompei@pec.cultura.gov.it)

l'indirizzo dell'aggiudicatario è [ravennafestival@pec.it](mailto:ravennafestival@pec.it)

#### Articolo 12 - Rappresentante dell'Appaltatore

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo quadro il rappresentante

dell'Appaltatore è il dott. Antonio De Rosa, firmatario del presente atto nella

sua qualità di Sovrintendente/rappresentante legale p.t.

#### Articolo 13 - Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in anni 3 (tre).

Si intende per "durata" dell'Accordo quadro il periodo entro il quale il

Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno

definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre che:

1. il termine di validità dell'Accordo stabilito è di 3 anni indipendentemente del

fatto che l'importo massimo previsto nell'Accordo non venga raggiunto nel

termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga

raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo quadro si intenderà

risolto anticipatamente;

2. il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente

Accordo;

3. ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione;

4. detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere;

5. non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo quadro;

6. ciascuno spettacolo dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

#### Articolo 14 - Penali

Con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Fondazione, il servizio non venga espletato, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale fissata in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima del debutto. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il DEC informerà tempestivamente l'impresa, con nota inviata a mezzo PEC.



Le penalità saranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura utile del corrispettivo mensile.

#### Articolo 15 - Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione a mezzo PEC con almeno 30 giorni di preavviso, senza che l'Impresa possa inoltrare richieste di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nell'eventualità di:

- sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- variazione o modifica dell'Impresa a seguito della quale il PAP ritenesse non più sussistenti i requisiti di affidabilità esistenti al momento della sottoscrizione del contratto;

- stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell'aggiudicatario.

#### Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia ex l. n. 136/2010 e *ss.mm.ii.*, sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 17 - Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo/laboratorio.

Fermo restando tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, si conviene sin da ora, che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore

l'Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo/laboratorio.

Il PAP fornirà la sede di spettacolo in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche dello spettacolo/laboratorio sulla base delle

Schede Tecniche della Fondazione. Il Parco assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di sicurezza, fra cui anche la Vigilanza

Antincendio, provvederà al servizio biglietteria e alla gestione dei flussi dei fruitori in ingresso e in uscita, ed effettuerà un'adeguata pubblicità dello

spettacolo/concerto, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dalla Fondazione. Le Parti garantiscono reciprocamente l'osservanza delle norme e

dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.9 aprile 2008 n. 81 e *ss.mm.ii.* L'Appaltatore è

responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei propri addetti e provvede ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei locali a

loro affidati.

Articolo 18 - Obblighi, modalità esecutive e fruizione del Sito da parte della Fondazione.

1. la Fondazione si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e nei successivi contratti attuativi, al fine di non arrecare nocimento alla conservazione, alla tutela, alla fruizione ed alla sicurezza del Sito e dovrà:

i. adottare strumentazione compatibile con la tutela delle aree interessate da pavimentazioni di epoca romana e di interesse storico-archeologico, pertanto:

a) gli addetti alla messa in scena dovranno distanziarsi dalle mura antiche di almeno metri 2 (due) e dovranno adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare interferenze con le Ditte operanti nel Sito;

b) le pavimentazioni mosaicate e le pareti affrescate non devono essere soggette a sollecitazioni da uso di strumenti appuntiti (tacchi, treppiede, borse, zaini, etc) né tantomeno essere esposte a fonti luminose o rumorose di particolare intensità;

c) impedire una frequentazione degli spazi non consapevole del vigente regolamento di visita, dei valori culturali e delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio;

ii. rispettare la fruizione del bene da parte dei visitatori o di ospiti istituzionali che richiedano la chiusura del Sito;

iii. effettuare lo scarico di eventuali materiali fuori dagli orari di apertura

al pubblico, dalle ore 7:00 alle ore 8:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00;

iv. effettuare le rappresentazioni conformemente al cronoprogramma in allegato ed effettuare le stesse non contemporaneamente su più aree, ma in sequenza;

v. non effettuare eventuali riprese con l'uso di drone in violazione del regolamento ENAC vigente per sistemi aereomobili a pilotaggio remoto;

vi. provvedere a realizzare una adeguata separazione (coni stradali e nastro segnaletico) per individuare un percorso esclusivo per i mezzi ed il personale impiegato per il servizio ed uno riservato ai visitatori, ove se ne ravvisi l'esigenza;

2. i dipendenti o operatori della Fondazione (staff tecnico e artistico) indosseranno badge di riconoscimento riportante il logo "Fondazione Ravenna" ed il numero degli addetti presenti contemporaneamente nell'area archeologica sarà ridotto al minimo delle unità presenti, al fine di non intralciare il normale flusso dei visitatori e le indicazioni a riguardo saranno stabilite dall'assistenza archeologica assicurata dal PAP;

La Fondazione dovrà impedire l'ingresso negli spazi di allestimento a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze

stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare eventuali provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.

#### Articolo 19 - Proprietà intellettuale e commerciale - Brevetti

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

#### Articolo 20 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

#### Articolo 21 - Spese

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo quadro e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo.

#### Articolo 22 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Responsabilità e coperture assicurative; Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi; Tracciabilità dei flussi finanziari; Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore; Prescrizioni in materia di sicurezza.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

a) la mancata esecuzione, a regola d'arte, come richiesto nei documenti di gara, dei singoli spettacoli affidati;

b) la violazione anche solo di una delle prescrizioni descritte e/o menzionate nel presente Accordo quadro e nei documenti facente parte dei singoli servizi affidati;

c) la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per il proprio Personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario;

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative, così come le eventuali penali trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o validità ed esistenza del presente Accordo quadro o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata (NA).

#### Articolo 24 - Informativa per il trattamento dei dati di contratto

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. come modificato dal GDPR recepito con d.lgs.n. 101/18 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente Accordo quadro (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente Accordo quadro si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

#### Articolo 25 – Clausola di chiusura



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e della normativa applicabile in materia.

Il presente contratto consta di n. 26 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.*

IL COMMITTENTE

Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,

IL DIRETTORE

Gabriel Johannes Zuchriegel

L'APPALTATORE

Per la FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

IL SOVRINTENDENTE

ANTONIO DE ROSA

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del

presente Accordo quadro: Articolo 2 Proprietà e segretezza, Articolo 4 Responsabilità e coperture assicurative, Articolo 5 Cauzione definitiva, Articolo 9 Fatturazione e Pagamenti, Articolo 12 Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo 14 Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 18 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo 20 Proprietà industriale e commerciale - Brevetti, Articolo 23 Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo 21 Interpretazione del contratto, Articolo 24 Foro competente.

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.*

*IL COMMITTENTE*

*Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,*

*Il DIRETTORE*

*Gabriel Johannes Zuchtriegel*

*L'APPALTATORE*

Per la FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

IL SOVRINTENDENTE

ANTONIO DE ROSA